



Nota 4/2021

REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: Modalità di notifica degli atti e provvedimenti nei procedimenti di cancellazione d'ufficio di imprese e società prive di domicilio digitale.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Richiamati:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 212 del 26 settembre 2018, successivamente rettificato con provvedimento n. 228 del 16 ottobre 2018, che ha nominato i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata, ai sensi della legge n. 580 del 29.12.1993 e sue modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 con cui è avvenuto l’insediamento del Consiglio e l’elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- la determinazione n. 2 del 22 ottobre 2018, successivamente ratificata con delibera della giunta camerale n.4 del 04/12/2018, con cui il Presidente ha provveduto a nominare Conservatore del Registro delle Imprese della Basilicata la sottoscritta;

Visti:

- l’art 2188 codice civile che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;
- la Legge 29 dicembre 1993, n 580 e successive modifiche e integrazioni “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e,



- in particolare, l'art. 8 e il relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 7 dicembre 1995, n 581;
- l'art. 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i. che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscriversi nel registro delle imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
 - l'art. 5, commi 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha esteso, anche, alle imprese individuali l'obbligo di iscriversi nel registro delle imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
 - il recente D.L. "Semplificazioni" n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 che, all'art. 37 ha rafforzato l'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi entro il 1° ottobre 2020 di un domicilio digitale, ovvero di un indirizzo di posta elettronica certificata, valido e attivo;
 - l'art.1 comma 1 della Legge 241/1990 secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla suddetta legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

Considerato che :

- il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati Ini – pec, diviene il mezzo esclusivo di notifica degli atti della Pubblica Amministrazione;

Visti:

- il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese", il quale prevede, sia per le imprese individuali che per le società di persone, la trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R;
- l'art. 2490, sesto comma, codice civile, ai sensi del quale le società di capitali in liquidazione, per cui risulti omesso il deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese;
- l'art. 40, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n 120, rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi", che attribuisce al Conservatore del Registro delle Imprese, la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal DPR n 247/2004, dall'art. 2490, sesto comma, del



codice civile, «*nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese*»;

- i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.40 del D.L.76/2020 che disciplinano le ipotesi di accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione, delle eventuali revoche e dei consequenziali provvedimenti di cancellazione, con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese, per le società di capitali che abbiano omesso il deposito dei bilanci per 5 anni consecutivi o non abbiano compiuto atti di gestione e che, nel contempo, si trovino in almeno una delle seguenti circostanze:

a) permanere dell'iscrizione nel registro imprese del capitale sociale in lire;

b) omessa presentazione dell'apposita dichiarazione (per le SRL) di allineamento tra libro soci e registro delle imprese (art.16, comma 12 undecies, L n 2/2009);

- i successivi commi 6 e 7 dell'art.40 del D.L.76/2020 secondo cui ogni determinazione del Conservatore è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione e che contro di essa l'interessato può ricorrere al Giudice del registro delle imprese entro 15 giorni dalla comunicazione;

Rilevato che l'art. 40 sopracitato e l'art. 37, in materia di domicilio digitale, sono improntate alla semplificazione dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di tutte quelle imprese di fatto non più operative, per sopperire alla persistente inerzia degli interessati, e sono volte, altresì, a migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche presenti nel Registro, al fine di renderlo più trasparente ed aderente alla realtà delle imprese operanti sul territorio;

Visti, altresì,

- gli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n 241 e s.m.i., dove è previsto che, salve particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento sia effettuato con le modalità previste dall'articolo 8, ossia mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire, consentendo tuttavia che "*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 (l'avvio del procedimento), mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla comunicazione personale, tali da garantire un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato

- l'art.21-bis della medesima legge 241/1990 rubricato "Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati", il quale dispone che "*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;



- l'art.6 del D. Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), in cui si dispone, al comma 1, che *“le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente”*;

l'art. 5-bis, comma 1, del Dlgs 7 marzo 2005, n 82, secondo cui *“La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”*

Ritenuto che il DPR 247/2004 appaia superabile con riferimento alle tradizionali modalità di notifica ivi previste (raccomandata A/R), alla luce dei summenzionati principi di cui alla legge 241/1990, delle previsioni delle norme che impongono l'obbligo per le imprese di possedere una PEC attiva e valida, nonché sulla base della pregressa esperienza secondo cui la comunicazione al domicilio fisico con raccomandata A/R, in numerosissimi casi non è stata recapitata e ha determinato soltanto un inutile aggravio di costi e di tempo;

Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere gli atti del procedimento agli interessati, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Rilevata l'impossibilità di adottare modalità telematiche per l'inoltro di qualunque tipo di comunicazione e/o notifica, nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio domicilio digitale, valido ed attivo;

Preso atto che tale impossibilità è determinata, nella maggior parte dei casi, dalla presenza di caselle PEC non funzionanti e quindi non più in grado di poter assolvere alla loro descritta funzione o addirittura dall'assenza delle stesse;

Ritenuto, inoltre, che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Conservatore, non appare ragionevole, né sostenibile economicamente, procedere alla comunicazione di avvio del procedimento con le modalità ordinarie;

Ritenuto che le disposizioni previste dalla Legge 241/1990 in materia di modalità alternative di comunicazione rispetto a quella personale siano applicabile ai procedimenti amministrativi con identico contenuto e riferibili a più imprese con stessa tipologia di irregolarità;

Valutato necessario disciplinare le modalità di notificazione massiva delle comunicazioni di avvio del procedimento e dei provvedimenti endoprocedimentali e finali del Conservatore con riferimento agli artt.2190 c.c., 2490 c.c., 2495 c.c. e ai succitati commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.40 D.L.76/2020, secondo gli stessi principi precedentemente richiamati;

Ritenuto, alla luce di tutte le norme riconducibili all'art.40 del D.L.76/2020, che la pubblicazione all'Albo Camerale delle comunicazioni di avvio del procedimento per un



periodo continuativo di 30 giorni, o termine diverso previsto da specifiche normative di riferimento, e dei consequenziali provvedimenti del Conservatore, per un periodo continuativo di 30 giorni o diverso termine previsto, consenta l'ampia diffusione sia della notizia della procedura avviata dall'Ufficio, sia della determina finale del Conservatore, e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione per le imprese non dotate di un domicilio digitale valido ed attivo;

Considerato che tale modalità produce una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando, in tal modo, un tempestivo aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro, a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

Ritenuto opportuno, al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione, e per tutelare i terzi eventualmente interessati, che l'Ufficio proceda, altresì, ad annotare ogni fase del procedimento presupposto, compreso il suo avvio, nella certificazione di ciascuna impresa coinvolta;

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

DISPONE

- 1) di procedere alla notifica di qualsiasi atto riguardante i procedimenti di iscrizione d'ufficio di cancellazioni, disciplinati dal D.P.R. n.247/2004, dall'art. 2490 e 2495 c.c. e dall'art. 40 del D.L. n.76/2020 convertito nella legge 120/2020 utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese nei confronti delle imprese individuali e società che risultino dotate di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- 2) di procedere alla comunicazione di qualsiasi atto relativo ai procedimenti previsti al punto precedente, mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio della Basilicata, di cui al richiamato art. 32 della Legge. n. 69/2009, per almeno 30 giorni consecutivi, ovvero per il diverso termine previsto dalla legge;
- 3) di ritenere la modalità di cui al punto sub 2) sostitutiva della notifica tramite Raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., esclusivamente, nei confronti di quelle imprese che non risultino dotate di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- 4) di annotare, nella certificazione di ciascuna impresa coinvolta, la fase di avvio del rispettivo procedimento, al fine di rafforzare la modalità di comunicazione prevista al punto sub 2) nonché per tutelare i terzi eventualmente interessati;
- 5) di dare atto che il provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese, sia iscritto decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione del medesimo all'Albo on-line della Camera di Commercio della Basilicata, nel caso in cui non siano state proposte opposizioni dinanzi al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7 del citato articolo 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;



- 6) di potenziare la conoscibilità degli atti e dei provvedimenti con avviso in apposita sezione del sito camerale alla voce Registro Imprese, nelle pagine appositamente dedicate alle singole tipologie di cancellazione d'ufficio;
- 7) di dare atto che le notifiche degli atti e provvedimenti si perfezionano, alla data di avvenuta consegna della PEC, per le imprese provviste di domicilio digitale, e nell'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on-line per le imprese prive di domicilio digitale ovvero con domicilio digitale non valido e attivo;
- 8) di diffondere il predetto orientamento presso tutti gli operatori del Servizio 3 "Registro delle Imprese" affinché ne sia data puntuale applicazione;
- 9) di rendere nota la presente direttiva mediante pubblicazione sul sito internet camerale;
- 10) di trasmettere, altresì, la presente nota per opportuna conoscenza, agli Ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Potenza e di Matera, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Potenza e di Matera ed alle associazioni di categoria.

Potenza, 30/11/2021

Il Conservatore
(Dott.ssa Caterina Famularo)

(Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)